

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA GILDA DEI LANZICHENECCHI D’EUROPA”

Articolo 1 - Denominazione e Sede È costituita l’Associazione culturale “La Gilda dei Lanzichenecchi d’Europa”. L’Associazione ha sede legale in Via Felice Grossi Gondi, 29, 00162 Roma. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa, non ha fini di lucro e opera per fini sociali, culturale, ricreativi e di ricerca etica.

+2

Articolo 2 - Finalità L’Associazione promuove la crescita civile e culturale dei cittadini attraverso la partecipazione attiva. In particolare, si propone di:

- Contribuire a una crescita armonica della vita sociale e delle relazioni tra i popoli europei;
- Contribuire a superare le rivalità nazionali e i pregiudizi.
- Agire come sintesi propositiva e centro di studi orientato alla terza posizione, intesa come superamento dei dogmi contrapposti per favorire una reale giustizia sociale e la difesa dell'identità dei popoli europei.
- Sensibilizzare l’opinione pubblica su temi sociali, urbanistici, storici e archeologici, fungendo da stimolo e interlocutore per le Amministrazioni pubbliche e per le Istituzioni Europee.
- Costruire i legami comunitari e solidaristici necessari nello sviluppo delle relazioni tra i popoli dell’Unione Europea.

Articolo 3 - Attività Operative e Servizi ai Soci Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può:

- Organizzare convegni, mostre, seminari e corsi di formazione.
- Promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e ricreative.
- Gestire attività turistiche quali viaggi, escursioni e campeggi per i soci.
- Produrre e distribuire materiale editoriale, audiovisivo e stampati.
- Gestire strutture ausiliarie (sale lettura, bar interni, mense) ad uso esclusivo dei soci, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande (servizio bar e ristorazione).

Articolo 4 - Soci: Requisiti, Ammissione ed Esclusione

- **Requisiti e Ammissione:** Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche **maggioresenni** che accettano le finalità dell'Associazione e le norme dello Statuto.
- **Esclusione:** I soci possono essere espulsi nei seguenti casi:
 1. Se non sono in regola con il versamento della quota associativa.
 2. Se compiono atti o attività contrarie alle finalità dell'Associazione.
 3. Se compiono azioni che ledono il buon nome o l'immagine dell'Associazione.

Articolo 5 - Il Presidente: Responsabilità, Poteri Bancari e Rendiconto Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Gli spettano in via esclusiva:

- **Gestione Amministrativa:** La responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria, la firma sociale e la stipula di ogni atto o contratto.
- **Autonomia Finanziaria e Poteri Bancari:** Il Presidente ha la responsabilità e la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, nonché di compiere ogni operazione finanziaria (inclusi mutui, fidi e investimenti) ritenuta utile per gli scopi sociali.
- **Rendiconto:** Il Presidente ha il dovere di predisporre annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione e di presentarlo all'Assemblea per la discussione.
- **Gestione Soci:** La ratifica dell'ammissione dei nuovi soci e i provvedimenti di esclusione.

Articolo 6 - Assemblea dei Soci L'Assemblea è l'organo sovrano. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio. Le sue funzioni includono:

- Discutere e deliberare sulla **ratifica del rendiconto economico-finanziario** presentato dal Presidente.
- Deliberare sugli indirizzi generali dell'attività e sulla nomina o revoca delle cariche sociali.

Articolo 7 - Organi e Gestione Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Presidente e il Segretario.

- È espressamente esclusa la costituzione di un Consiglio Direttivo. Tutte le funzioni esecutive e gestionali sono affidate al Presidente.
- Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione operativa, cura la tenuta dei libri sociali, redige i verbali e supporta la gestione contabile.
- Le cariche di Presidente e Segretario sono elettive e conferite a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Articolo 8 - Risorse e Scioglimento L'Associazione trae le proprie risorse da quote sociali, contributi e attività connesse. È vietata la distribuzione di utili. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto a finalità di utilità sociale secondo le leggi vigenti.